



**NUOVI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA LEGGE  
120/2010. PRIME CURE IN ATTESA DELLA VISITA  
VETERINARIA.**

**LE COLONIE FELINE**



*CORSO PER OPERATORI ADDETTI ALLA CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI*

*Alessandria 12 aprile 2019*



**Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".  
Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.**

**Codice della strada**, dopo la modifica avvenuta con Legge n. 120/2010, prevede l'obbligo di prestare soccorso agli animali (da compagnia, da reddito o comunque protetti) vittime d'incidenti stradali.

**Chiunque causi un incidente** a danno di animali deve fermarsi e garantire il soccorso; quest'ultimo obbligo è previsto anche per le **persone coinvolte in un incidente** con danno a uno o più animali, se ne sono avute le notizie, e per chi lo ha causato.

È necessario prendere in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Non basta limitarsi a chiamare un organo qualificato, ma bisogna attivarsi perché il soccorso sia prestato, ma non che lo si debba prestare personalmente. È sufficiente chiamare un organo qualificato, preoccupandosi di attenderne l'arrivo e, nel frattempo, se possibile, di evitare che l'animale subisca altri danni.

Non si richiede di occuparsi direttamente dell'intervento di soccorso in sé (anche per non creare peggioramenti della situazione, non avendo le giuste competenze).

**Corte di Cassazione**, che, con la **sentenza n. 29543** (Sezione III penale, 22 luglio


2011) ha stabilito che un automobilista che ometta, senza giustificazione alcuna, di

ricorrere un animale domestico dopo averlo accidentalmente investito, e per di più

impedisca ad altre persone di prestare all'animale le dovute cure, può essere chiamato

in

rispondere del reato di maltrattamento di animali.



infatti, riconducibile a tale fattispecie **criminosa** ogni condotta, non solo **commissiva** ma anche **omissiva**, posta in atto da chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la lesione a un animale e la sanzione prevista è aggravata se l'animale poi muore.

### **IN SINTESI**

la **legge** impone l'obbligo di fermarsi e chiamare aiuto, favorendo attivamente il soccorso dell'animale investito (pena il rischio di ricevere la sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada e, potenzialmente, di incorrere perfino nella pena prevista per il reato di maltrattamento di animali), ma non prescrive di provvedere personalmente all'intervento di soccorso in sé.

# Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".

## Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.

### Art. 31

(Modifiche agli artt. 177 e 189 del D.lgs. n. 285/1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:  
"L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti istituiti, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1".

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
"9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311."

- Si riporta il testo dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge:

189. Comportamento in caso di incidente.

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunicabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
  2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre innanzitutto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
  3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolti devono inoltre, ove possibile, evitare l'intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
  4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopra indicati.
  5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, condanna alle sole cose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 272 a euro 1.088. In tale caso, se dal fatto deriva un gravissimo pericolo per la circolazione, la sanzione amministrativa del pagamento di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
  6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed e' possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
  7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, e' punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
  8. Il conducente che si ferma e, occorrendo, presta assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. 8-bis. Nei confronti del conducente che, entro leventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
  9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
- 9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunicabile al suo comportamento, da cui derivano a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311..

## CHI PAGA PER IL SOCCORSO?

**Codice della strada** non prevede un fondo statale per gli animali accidentati.

La spesa veterinaria non è mai accollata alle strutture veterinarie private che erogano la prestazione, su richiesta del soccorritore.

**Interrogazione parlamentare**, rivolta al Ministero della Salute, per chiedere l'istituzione per legge di un **apposito fondo** per le cure da garantire agli animali vittime di violenze e maltrattamenti.

In attesa che ciò avvenga, le spese per il recupero, il trasporto e le cure dell'animale devono sostenersi, in linea generale, a carico del **soccorritore**.

La norma prevede due opzioni: o l'**utente della strada si accolla i costi delle spese veterinarie per i danni da lui arrecati**, o, ove disubbidisse alla disposizione normativa, su di lui ricadrebbe la sanzione amministrativa

Ogni evento potrà essere reso oggetto di accertamenti che potranno consentire di stabilire e confermare, di volta in volta, come e su chi dovrà ricadere o eventualmente essere distribuito l'onere economico derivante.

Ad esempio, nel caso in cui si accertasse che la responsabilità dell'incidente è del proprietario e/o del detentore dell'animale, l'onere della spesa sarà a loro carico ai sensi

dell'articolo 2052 c.c. (Danno cagionato da animali", prevede che «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui è in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso (caso fortuito)

Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2010, diffusa poco


la modifica del Codice della strada, ha sottolineato l'inderogabile

nessità che tutte le **Amministrazioni competenti assicurino il servizio**

**operabilità e pronto soccorso per gli animali incidentati,**

**volgendo, di fatto, i Servizi veterinari pubblici nell'applicazione della**

na. Competenza ora confermata nei nuovi **Lea**.



il Dpcm 12 gennaio 2017, di definizione dei nuovi Lea, dispone: - il coordinamento degli Enti preposti e delle Associazioni per il recupero e la stabilizzazione degli animali d'affezione coinvolti in un incidente stradale; - l'informazione all'utenza sulle modalità di accesso al sistema di primo soccorso.

*Ministero della Salute*  
Direzione Generale della Sanità Animale e del  
Farmaco Veterinario  
UFF. VI - Benessere Animale  
Unità Operativa Tutela Animali

Alle Regioni e Province  
Servizi Veterinari

ALL'ANCI FAX 056

ALL'ANPCI FAX 05

E p.c.

Al Comando Carabinieri  
della salute - NAS  
FAX 06 5994420

OGGETTO: Approvata la Legge di modifica e integrazione del Decreto L.  
285/1992 - Codice della strada.

Si richiama l'attenzione delle Autorità in indirizzo sull'approvazione  
luglio 2010, della Legge in oggetto recante disposizioni in materia di sicurezza s  
In particolare si evidenziano le modifiche relative al soccorso dagli anim  
incidenti che li coinvolgono.

In base a tali modifiche è consentito l'uso di dispositivi acustici sup  
allarme e segnalazione visiva a luce lampeggiante blu anche ai cond  
autoambulanze, dei mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigil  
nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto (articolo 177 del decreto legislati  
comma 1).

Viene, inoltre, stabilito l'obbligo di fermarsi ed attuare ogni misura id  
tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, sia  
della strada responsabile dell'incidente che per chiunque ne sia coinvolto (arti  
decreto legislativo n. 285/92 comma 9-bis).

L'omissione del soccorso comporta l'irrogazione di sanzioni amministrat  
Dai suddetti nuovi adempimenti deriva l'inderogabile necessità di  
servizio di reperibilità e pronto soccorso per animali da parte di tutte le Am  
competenti.

Si invitano, pertanto, codeste Autorità a garantire il rispetto delle disposi  
e dare la massima diffusione alla presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE

Referente/Responsabile del procedimento:  
S. Ciozzoli tel 06.5994 2876  
e-mail: s.ciozzoli@salute.gov.it  
T. Cantomeni tel 06.5994 2884  
e-mail: l.cantomeni@salute.gov.it  
R. Marone tel 06.5994 4763  
e-mail: r.marone@salute.gov.it

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE  
U.P. SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI  
- 5 ABB. 2018  
42641



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217

Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessita'. (12G0238) (GU n.289 del 12-12-2012)

### **Art. 6 Stato di necessita'**

1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, un animale e' considerato in stato di necessita' quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici: a) trauma grave o malattia con compromissione di una o piu' funzioni vitali o che provoca l'impossibilita' di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso; c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 12/08/2010

Prot. 300/A/11310/10/10/13/3/9



177595

**OGGETTO:** Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".

Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL  
GOVERNO   LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE  
AUTONOME   TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA  
VALLE D'AOSTA   AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA   LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

**25. Interventi in materia di mezzi di soccorso per animali e di Incidenti con danni ad animali – Artt. 177 e 189 C.d.S.**

Con la modifica apportata all'art. 177 C.d.S e l'integrazione all'art. 189 C.d.S. si equiparano di fatto alle autoambulanze anche i veicoli attrezzati per il soccorso di animali o ai servizi di vigilanza zoofila e si estende l'esimente conseguente al trasporto in condizioni di necessità, a quello dovuto al trasporto di animali in gravi condizioni di salute.

È stato, inoltre, introdotto l'obbligo per l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le ipotesi di violazione sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9-bis dell'art. 189 C.d.S.

In conseguenza delle predette disposizioni, nell'espletamento di attività di recupero di animali o durante i servizi di vigilanza in zoofila i veicoli specificamente attrezzati in questione potranno far uso dei dispositivi supplementari acustici e visivi.

La disposizione, tuttavia, non è immediatamente operativa. Infatti, potrà essere applicata solo quando sarà approvato un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti con cui saranno stabilite le casistiche relative ai servizi urgenti di istituto che giustificano l'uso di tali sistemi. Il medesimo decreto stabilirà le condizioni e la documentazione necessari per comprovare l'esclusione della responsabilità del conducente per le violazioni commesse durante il trasporto di animale in gravi condizioni di salute che viene effettuato da un privato con un veicolo diverso da quelli sopraindicati.

# MANUALE PER LE PROCEDURE DI SOCCORSO PER ANIMALI INCIDENTATI


GUIDA PRATICA AL SERVIZIO



**Direzione Sanità**

**Settore Prevenzione Veterinaria**

*Responsabile Dr. Gianfranco Corgiat Loja*




**SIMEVeP**

Società Italiana di Medicina  
Veterinaria preventiva

*Presidente Dr. Aldo Grasselli*



**REGIONE  
PIEMONTE**



**A.S.L. T03**

Azienda Sanitaria Locale  
di Collegno e Pinerolo

**S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria  
e Servizio Sovrazonale Veterinario**

*Direttore Dr. Vincenzo Fedele*

*Responsabile del Progetto*

*Tutor: Dr. Mario Marino*

*Testi ed immagini: Dr.ssa Donatella De Somma, Dr.ssa Silvia Giraudo*

# COLONIE FELINE

**L. 14 agosto 1991, n. 281:** Legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo

Principio fondamentale

“lo Stato **promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione**, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente”



## Art. 2

### Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

**Controllo** della popolazione dei cani e gatti - limitazione delle nascite tenendo conto del progresso scientifico effettuato presso i Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

#### *I gatti che vivono in libertà*


sono **sterilizzati** dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo

possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili

gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

La legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo si limita a definire alcuni principi in materia di randagismo, demandando al legislatore regionale la definizione degli aspetti di dettagli, ivi compresa la ripartizione delle competenze applicative da parte di Regioni, Comuni e ASL.

Pertanto possono differire da una Regione all'altra.



## Controllo degli animali da affezione.

sto 1993, n. 31)

[4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#), [11](#), [12](#), [13](#), [14](#), [15](#), [16](#), [17](#)

tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

lla legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.

### Art. 1.

*(Finalità della legge)*

### Art. 2.

*(Benessere degli animali)*

o di garantire il benessere degli animali;

causare dolore o sofferenza agli animali;

ati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;

abbandonare gli animali da affezione.

### Art. 3.

*(Responsabilità del detentore)*

detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni etologici.

lare, in conformità con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge:

quantità adeguate di acqua ed alimentazione corretta;

adeguate possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;

e le cure sanitarie necessarie;

ra la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.

detenere animali che non si possono adattare alla cattività.

detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

### Art. 4.

*(Controllo della riproduzione)*

detiene un animale d'affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

ne e le Unità Socio Sanitarie Locali U.U.S.S.L.L., attraverso i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, o la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali da affezione.



**Art. 12.**

*(Randagismo felino)*

La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale e' segnalata al Comune competente, che provvede a effettuare i necessari accertamenti del servizio veterinario della **U.S.S.L.**

Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravita' dei casi segnalati, in armonia con le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione:

l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;

il controllo delle nascite;

la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede piu' idonea.

Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei

comuni, singoli o associati.

n. 4359 dell'11 novembre 1993

mento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "tutela e controllo degli  
a affezione"

Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 24 novembre 1993

## Articolo 9

### *Interventi di controllo sulla popolazione felina*

Qualora l'accertamento del Servizio veterinario della USSL evidenzi in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il Comune dispone l'affidamento della colonia ad una Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all'USSL competente per territorio.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune può fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per gli interventi zoiatrici che si rendano necessari.

Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria. per gli interventi di competenza.

La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della USSL, incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es. ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali: in questi casi, la cattura è eseguita, previo provvedimento motivato del Sindaco, dal personale di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente Regolamento, con l'assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente per territorio, nel rispetto del benessere animale.

**1. La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilità costante, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo della legge.**

## **LINEE GUIDA ED INDICAZIONI OPERATIVE PER INTERVENTI SULLA POPOLAZIONE FELINA**

### **IVAZIONE**

tà di individuare soluzioni e fornire indicazioni operative più dettagliate in applicazione  
ome generali di riferimento.

### **PRO NORMATIVO**

91 - L.R. 34/93 - DPGR 4359/93

### **TTIVI DEGLI INTERVENTI**

a della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonotico/sanitario derivante  
presenza di popolazioni feline;

a del benessere animale nel rispetto della etologia delle popolazioni feline;

a dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei problemi  
ico-sanitari derivanti dalla loro presenza.

### **ESSE E CRITERI DI BASE**

deve essere favorita la formazione di nuove colonie ma deve essere privilegiato l'affido a  
i proprietari di gatti abbandonati piuttosto della loro sopravvivenza precaria sulle strade;

to che vive libero presenta caratteristiche etologiche peculiari per lo stretto legame con  
biente ed il luogo ove abitualmente trova rifugio; la possibilità di spostamento di una  
nia dal luogo di originale stazionamento deve pertanto essere strettamente limitata ai soli  
e con le modalità previste dalla L.R. 34/93 art. 12 e DPGR 4389/93 art. 9, dopo attenta  
ica e valutazione da parte del Servizio Veterinario e SIS (motivazioni igienico-sanitarie,  
istenza giudicata da SV/SISP incompatibile con presenza di popolazioni a rischio,  
mie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali, problemi inerenti il  
essere animale non risolvibili nelle sedi abituali);

possibile, ed in assenza di rischio sanitario, deve essere favorito l'affido di colonie feline  
Associazioni Zoofile con gli obiettivi di controllo delle nascite, mantenimento del  
essere animale e della integrità ambientale;

ppone di definire in almeno n. 10 esemplari adulti il numero minimo di animali  
pensabile a regolarne l'affido.

### **ALITA' OPERATIVE**

ssario, al fine di avviare una concreta opera di controllo, affrontare il problema con un  
io più globale ed un metodo di lavoro che preveda le seguenti fasi:

a) censimento delle colonie: al fine di tendere alla realizzazione di una mappatura delle colonie  
sul territorio, il Servizio Veterinario tiene aggiornata una anagrafe (censimento) delle colonie  
stesse presenti per Comune, redatta sulla base di segnalazioni da parte di Associazioni Zoofile  
ed Enti, oggetto di verifica e di attività di rilevazione in proprio; per ogni colonia devono  
essere acquisite la localizzazione, la consistenza, il sesso degli esemplari, informazioni dello  
stato sanitario;

b) valutazione, di concerto con il SIS, della possibilità di affidare la colonia stessa in loco, o  
della necessità del suo trasferimento in sede più idonea, avendo come riferimento di massima  
la analisi della casistica e le soluzioni operative previste al punto 6;

c) affido della colonia, nel caso di presenza, disponibilità ed interesse da parte di Associazioni  
Zoofile, secondo **protocollo di affido** (vedi punto 7);

d) redazione, sulla base del consenso, da parte dei Comuni e con il supporto del Servizio  
Veterinario, di programmi di intervento che contengano:

- individuazione delle Associazioni Zoofile e dei gruppi di volontari disponibili a livello  
locale per l'affido delle colonie e la loro gestione;
- definizione delle priorità degli interventi di controllo demografici e loro articolazione sulla  
base delle indicazioni operative del presente documento.

I programmi di intervento che coinvolgono i Servizi Veterinari nel controllo demografico,  
dovranno essere approvati dalla Regione, che potrà anche disporre, sulla base delle esigenze  
prioritarie e dell'urgenza dei casi segnalati, l'erogazione di contributi di sostegno per i  
programmi locali.

## **6. ANALISI CASISTICA E PROPOSTA DI SOLUZIONI E PROCEDURE OPERATIVE**

### **A) PRESENZA DI GRUPPI DI GATTI IN STRUTTURE/EDIFICI PRIVATI INDICAZIONI OPERATIVE**

Le responsabilità relative a gruppi di gatti/colonie feline insediate su aree private ricadono  
interamente sui proprietari delle stesse. Gli interventi del Servizio Veterinario sono limitati ai  
soli casi di serio pregiudizio sanitario e di maltrattamento e consistono esclusivamente in  
suggerimenti, proposte, ordini, tramite l'Autorità Sanitaria, rivolti al proprietario o  
amministratore dell'immobile per l'esecuzione degli interventi necessari e consentiti nei limiti  
di legge.

In queste circostanze i privati, per gli interventi di ripristino dello stato sanitario delle colonie e  
delle condizioni igieniche delle aree che le ospitano, si avvalgono di liberi professionisti e ditte  
private e sostengono le relative spese.

L'affido ad Associazione Protezionista di colonia felina sita su area privata, è di competenza  
del responsabile/propietario dell'area o struttura privata interessata. In tal caso è  
l'Associazione Protezionista che, in accordo con il proprietario dell'area e con la  
individuazione nominativa del responsabile della colonia, si occupa della gestione della stessa,  
compresi gli interventi sanitari e di controllo delle nascite, dietro corresponsione di eventuali  
rimborsi delle spese vive sostenute.

### **B) PRESENZA DI GRUPPI/COLONIE DI GATTI IN STRUTTURE IN CUI LA STESSA PUO' ESSERE CONSIDERATA INCOMPATIBILE- PER ESISTENZA DI POPOLAZIONI A RISCHIO (ospedali, case di cura, asili nido, scuole materne, scuola dell'obbligo).**

## ZIONI OPERATIVE

strutture, per motivi igienico-sanitari (vd. premessa) e constatata l'impossibilità di sanitario completo degli animali, stante la loro natura di animali liberi, deve essere ante valutata con sopralluogo del Servizio Veterinario e, ove necessario, del Servizio di pubblica, la possibilità di consentire la presenza di colonie di animali.

operativamente, debba essere valutata, caso per caso, la percorribilità delle seguenti

bilità di consentire transitoriamente la presenza della colonia felina, adottando nel ppo un programma scritto di interventi, concordato e verificato nel tempo fra one della struttura, Servizio Veterinario, Servizi Igiene Sanità Pubblica ed azioni Zoofila; il protocollo deve prevedere da un lato l'attuazione di interventi di tipo o da parte dell'Amministrazione della struttura stessa (chiusura di possibili aperture ed i a luoghi indesiderati), dall'altro procedure di gestione della colonia da parte della azione Zoofila, tali da consentire il benessere animale nel pieno rispetto della tutela ia dell'uomo e dell'igiene dell'ambiente.

so della colonia in struttura temporanea di detenzione in attesa di trasferimento in più idoneo, qualora la valutazione di concerto fra Amministrazione interessata, to Veterinario/SISP ed Associazione Zoofila, evidenzii la impossibilità di assicurare la i in sicurezza" della colonia stessa in rapporto al rischio sanitario ed alle strutture di.

asi debbono essere individuati dalla Direzione della Area interessata, di concerto con vizio Veterinario/SISP ed Associazione Zoofila, spazi e strutture opportunamente e delimitati, in grado comunque di impedire la circolazione indiscriminata degli i nelle aree non ad essi destinate.

lizzazione di strutture di ricovero a carattere temporaneo, in attesa di distocazione nia in sede più idonea, si ritiene possano essere suggeriti i seguenti requisiti di

ie totale dedicata al ricovero pari, di norma, a 2 m<sup>2</sup> per animale ricoverato, da rsi tuttavia anche in rapporto alla consistenza della colonia;

ione della stessa con rete a maglie fitte anche nella parte superiore;

mento integrale di pareti e copertura per parte della superficie totale (ricovero o) a protezione dalle intemperie e, se necessario, riscaldata per la stagione invernale;

ilità di suddivisione della struttura in diversi scomparti per permettere la collocazione pi diversi (cucciolate, nuovi inserimenti, adulti, ecc.);

azione nell'area di pianali di legno sopraelevati (parchetti) per stazionamento degli ti.

ce come, per le colonie feline site in strutture in cui possono essere considerati bili con la presenza di popolazioni a rischio, debba essere valutata e percorsa da parte nministrazioni Comunali, la individuazione di spazi e strutture (cascinali, parchi, ecc.) sferimento e creazione di "parchi felini", e come le soluzioni sopra proposte debbano siderate come temporanee.

tture in cui la presenza di colonie feline è considerata incompatibile, sino allo to delle colonie stesse in luogo più idoneo dovrà comunque essere osservata di precauzioni e protocolli, anche mediante temporaneo affido ad Associazione

protezionistica, che sottoscriva formale impegno al rispetto degli stessi e contribuisca alla "messa in sicurezza della colonia".

## C) PRESENZA DI GRUPPI/COLONIE DI GATTI IN SPAZI O STRUTTURE PUBBLICHE (parchi, giardini, impianti sportivi, aree urbane)

### INDICAZIONI OPERATIVE

In tali spazi si ritiene che, previo parere favorevole da parte dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica del Dipartimento ASL, possa essere consentita da parte dell'Amministrazione Comunale, la permanenza e favorito il relativo affido della colonia ad Associazione Zoofila, secondo modalità e protocolli specifici.

## 7. MODALITA' E PROTOCOLLI INERENTI L'AFFIDO DI COLONIE FELINE

La Associazione Zoofila interessata all'affido di colonie inoltra istanza alla Autorità Comunale, allegando scheda di osservazione della colonia dalla quale si evinca la consistenza della stessa, stato sanitario, ubicazione, strutture.

Il Servizio Veterinario, ove è necessario, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione effettueranno un sopralluogo congiunto volto alla verifica della praticabilità dell'affido, tenendo conto delle indicazioni operative e delle linee guida del presente documento e rilasciando parere alla Autorità Comunale per la adozione di specifico provvedimento.

In tutti i casi in cui venga consentito l'affido dovrà essere sottoscritta una convenzione tra rappresentanti del Comune e della Associazione Zoofila che preveda la trattazione almeno dei seguenti punti:

- 1) censimento degli esemplari della colonia e loro identificazione: è opportuno estendere l'intervento di censimento a tutta la popolazione felina di un'area, con la redazione di una mappa o anagrafe delle colonie.
  - 2) Individuazione di nominativo e recapito di una persona, in qualità di responsabile della colonia incaricato di garantire il mantenimento sia del benessere animale sia di una corretta igiene ambientale; il responsabile dovrà comunque essere affiancato da una Associazione Protezionistica.
  - 3) Controllo sanitario della colonia - questa operazione segue il censimento e deve precedere gli interventi di controllo demografico; deve essere attuata da un Veterinario libero professionista convenzionato che effettuerà anche adeguati trattamenti terapeutici, vaccinali ed antiparassitari unitamente a periodici controlli; una relazione semestrale deve essere trasmessa a Comune e Servizi Dipartimentali ASL al fine di sorveglianza epidemiologica, sullo stato di salute della colonia stessa e sull'esito dei controlli intrapresi, segnalando tempestivamente rischi per l'uomo e per gli animali.
  - 4) Il Servizio Veterinario può programmare interventi di vigilanza e di verifica della situazione.
  - 5) Controllo demografico - La attuazione di un adeguato programma di controllo delle nascite costituisce un elemento importante dell'intervento sulla popolazione felina e le Associazioni Zoofile devono, in proposito, impegnarsi a procedere alla sterilizzazione della colonia, documentando gli interventi effettuati attraverso Veterinario Libero Professionista convenzionato.
- Gli interventi sono sempre effettuati da Veterinari Libero Professionisti convenzionati, e, in subordine, in assenza o indisponibilità degli stessi, dai Servizi Veterinari ASL solo per colonie insistenti in spazi, strutture o aree pubbliche e nelle quali si rilevino problemi indifferibili di tipo sanitario o di benessere animale; gli interventi devono essere documentabili con schede di identificazione dei soggetti corredate da documentazione

fotografica e segno di riconoscimento ( contrassegno dell'orecchio con asportazione di un piccolo lembo terminale).

Dopo il primo intervento deve essere periodicamente proseguito il monitoraggio della colonia per individuare eventuali nuovi soggetti.

Le spese per gli interventi di controllo demografico ed eventuali trattamenti sulla colonia sono, in linea di massima, a carico del Comune, fatta salva la possibilità di assunzione in proprio delle stesse da parte della Associazione Protezionista. Le ASL assicurano gli interventi gratuiti, prioritariamente in presenza di situazioni di pericolo sanitario, nell'ambito della disponibilità finanziaria annua, previo parere favorevole della Regione che approva il relativo preventivo di spesa.

e) Interventi di igiene ambientale - Devono essere individuati siti, modalità ed orari relativi alla somministrazione del cibo, in particolare utilizzando contenitori tali da non disperdersi nell'ambiente, e comunque in modo da non creare inconvenienti igienico sanitari, mantenendo l'integrità ambientale. Analogamente si ritiene debba procedersi al posizionamento di eventuali ripari che si ritenga di dover realizzare.

Le associazioni dovranno inoltre garantire, attraverso proprio personale, l'igiene delle attrezzature e regolari interventi di ordinaria pulizia; periodici interventi di pulizia straordinaria, lavaggio e sanitizzazione delle aree interessate ad uso pubblico devono essere previsti a carico del Comune.

A carico del Comune/Ente affidatario possono inoltre essere previsti nell'atto di convenzione specifici interventi tecnico-urbanistici per la manutenzione degli immobili al fine di chiudere eventuali passaggi ed accessi a luoghi indesiderati.

f) Interventi normativi - Da adottarsi da parte della Autorità Sanitaria su proposta del Servizio, devono tendere a regolamentare le seguenti attività e comportamenti:

- vietare la somministrazione disordinata del cibo;
- autorizzare la somministrazione del cibo in apposite zone, identificate nella convenzione, avendo cura che non creino intralcio ai passanti e non determinino problemi igienico sanitari. Il cibo non consumato deve essere raccolto dopo il pasto e l'area tenuta pulita.

## 8. INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA

Nei programmi di informazione ed educazione sanitaria dei Servizi Veterinari delle ASL deve essere previsto adeguato spazio per la attuazione di interventi nei confronti della cittadinanza, con particolare riguardo alle scuole, che trattino la prevenzione delle zoonosi ed i corretti comportamenti sia sotto il profilo igienico-sanitario sia per il rispetto del benessere animale.

sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009 del Tribunale di Milano (1): alcuni residenti in un super-condominio avevano citato in giudizio altri condomini con l'accusa di aver occupato, senza autorizzazione, spazi comuni per creare rifugi a dei gatti randagi e chiedevano sia la rimozione delle "strutture" e sia un risarcimento per danno non patrimoniale. Il Giudice ha stabilito che:


la L. 281/91 definisce la "territorialità delle colonie feline", cioè che in base alle caratteristiche etologiche dei gatti essi hanno necessità di un riferimento territoriale. I gatti sono stanziali, cioè frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato che sia ed è così che si creano un habitat.

Nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat, pubblici o privato che sia.

In base a tutto ciò, per il Giudice è stato definito legittimo ai sensi dell'art. 1102 c.c. sia l'uso della cosa comune da parte di un condomino "con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione" e sia l'uso "più intenso della cosa" (entrambi sempre però nel rispetto dell'uso comune da parte degli altri condomini e senza quindi danneggiare "l'uso potenziale" degli altri condomini) e quindi occupare uno spazio comune (nel caso in questione, per creare piccole strutture-rifugio temporanei per gatti) non può rappresentare una violazione della legge.



zio
le
rafi
lassi
ollo
ali d'affezione
afe Privati
afe Animali d'affezione
afe canili e gattili
ie feline
ure Veterinarie
ifica animale d'affezione
rt, microchip
tra microchip giacenti
one microchip
a morsicature
tra morsicature
rrimento totale cani
ione canili
pe
stiche
rolli ufficiali
i veterinari
acco sorveglianza
o controllo selvatici



by Sistema Informativo Territoriale  
Azienda Sanitaria Locale CW1

Per eventuali problemi tecnici: [hdarvet@aslcw1.it](mailto:hdarvet@aslcw1.it) oppure [vetaa@regione.piemonte.it](mailto:vetaa@regione.piemonte.it)

- SAC
- iPrev
- Infomacelli

### Ricerca colonie feline

Codice

Cognome e nome volontario

ASL

Servizio veterinario

Provincia

Comune

### Ricerca colonie feline

Codice

Cognome e nome volontario

ASL

Servizio veterinario

Provincia

Comune

Cerca



Totale pagine 5. Totale record: 132

Codice	Indirizzo	Volontario	Associazione
006003001	VIA GIORDANO BRUNO - 15100 ALESSANDRIA AL	BARTOLI SONIA	
006003002	VIA SABATINI 131 LOBBI - 15100 ALESSANDRIA AL	MAXIM VALENTINA	
006003003	VIA DELLA MARANZANA 15 - 15100 ALESSANDRIA AL	GRECO GIUSEPPE	
006003004	VIA DEL PRATO 6 - 15100 ALESSANDRIA AL	ARCIDIACONO GIUSEPPA	
006003005	VIA DELCONTIGLIO 124 - 15100 ALESSANDRIA AL	ZUCCARELLO SILVANA	
006003006	VIA VECCHIA DEI BAGLIANI CASALBAGLIANO - 15100 ALESSANDRIA AL	FREZZATO FAUSTINO	
006003007	VIA DEI PESCATORI 53 STRADA CASALCERMELLI - 15100 ALESSANDRIA AL	BARBIERI LUCIANA	
006003008	VIALE DELLA VALLETTA 101 SPINETTA MARENGO - 15100 ALESSANDRIA AL	GRECO ANGELO	
006003009	VIA ANNA FUOCO 5 CASCINAGROSSA - 15100 ALESSANDRIA AL	GILARDENGI MARTINA	
006003010	STRADA ROGGIA CASCINAGROSSA - 15100 ALESSANDRIA AL	RAPELINA NARCISO	

### Inserimento Colonia felina

Indirizzo \*

Località

Provincia \*

Comune \*

CAP \*

Data inizio attivita' \*

Data fine attivita'

Latitudine nord

Longitudine est

### Volontario

Cognome e nome \*

Indirizzo \*

Località

Provincia \*

Comune \*

CAP \*


Telefono

Cellulare

eMail

Associazione

Annotazioni






## **Accordo 24 gennaio 2013**

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU). (13A02211)

(G.U. Serie Generale , n. 63 del 15 marzo 2013)

che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;



# ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DELLE COLONIE FELINE

## Anno 2016


- n° colonie affidate alle Associazioni protezioniste: 630;
- n° colonie sotto sorveglianza: 664;
- n° colonie sotto controllo con la sterilizzazione chirurgica: 226;
- n° gatti sterilizzati dai Servizi veterinari delle ASL: 330.

## Anno 2017

n° colonie affidate alle Associazioni protezioniste: 921;  
n° colonie sotto sorveglianza: 901;  
n° colonie sotto controllo con la sterilizzazione chirurgica: 385;  
n° gatti sterilizzati dai Servizi veterinari delle ASL: 311

## Anno 2018

590  
813  
151  
540



GRAZIE

